

COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIBBONA E LA
COOPERATIVA SOCIALE CONTESTOINFANZIA PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA
PRIMA INFANZIA.**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 eventualmente prorogabile di anni uno

Codice C.I.G. 7051766564

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 11.15 in Bibbona, presso il palazzo comunale si sono personalmente costituiti:

- ULIVIERI Dott. Stefano, Responsabile Area Affari Generali del Comune di Bibbona (P.IVA 00286130497) domiciliato per il presente atto presso il palazzo comunale, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del comune medesimo, per la sua espressa qualifica in esecuzione del provvedimento sindacale n. 16 del 28.12.2016,

E

- La Cooperativa sociale Contestoinfanzia con sede legale in Rosignano Marittimo, Via Guido Rossa, 58 , codice fiscale 01252290497, partita IVA 01252290497, nella persona della Sig./ra Ernestina TIRINATO, nata a Livorno il 29.11.1974 in qualità di Presidente con poteri di firma

PREMESSO

-che il Responsabile dell'Area AA.GG. del Comune, con determinazione n. 262 del 24.05.2017 esecutiva, ha indetto una gara informale riservata alle sole Cooperative sociali di tipo "A" o "C" iscritte nell'apposito albo regionale, per l'affidamento di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (di seguito denominati servizi) per l'anno scolastico

2017/2018 eventualmente prorogabile di un anno;

-che in data 18.05.2017 – 19.05.2017 e 23.05.2017 , come da verbali si è svolta la gara di che trattasi con l'aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa sociale Contestoinfanzia (di seguito denominata/o Appaltatore);

-che l'Appaltatore è risultato in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalla vigente normativa di riferimento per l'instaurarsi di un rapporto negoziale con la pubblica amministrazione;

-che con determinazione n. 320 del 16.06.2017 è stata aggiudicata definitivamente alla cooperativa sociale contestoinfanzia i servizi del nido di infanzia.;

PREMESSO QUANTO SOPRA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Affidamento ed entità dei servizi

Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta, di svolgere i servizi del NIDO di infanzia .. per l'anno scolastico 2017/2018, eventualmente prorogabili di anni uno al prezzo complessivo offerto in sede di gara, pari ad € 76.820,00 (€ settantaseimilaottocentoventi/00) annuali oltre IVA al 5%.

L'importo suddetto potrà subire un aumento o una diminuzione fino ad un massimo di un quinto qualora, nel periodo di vigenza della presente convenzione, si verifichi una sensibile variazione del numero degli utenti e/o si renda necessaria l'introduzione di diverse modalità organizzative rispetto a quelle previste nella presente convenzione.

Le determinazioni del Comune conseguenti a queste ultime evenienze dovranno essere accettate incondizionatamente dall'Appaltatore, il quale dovrà darvi attuazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta scritta da parte del Responsabile dell'Area AA.GG. indicato all'art. 5.

Art. 2 Effettuazione delle prestazioni

I servizi da effettuare consistono nella gestione del nido di infanzia. con l'impiego di due educatori e di un assistente educativo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in vigore.

Art. 3 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata annuale dal 15.09.2017 al 31.07.2018 eventualmente prorogabile di anni uno.

Art. 4 Referenti

I referenti del Comune per l'Appaltatore sono: -il Dott.Stefano Ulivieri in qualità di Responsabile dell'Area AA.GG.

I referenti dell'Appaltatore per il Comune sono: Ernestina Tirinato per gli adempimenti amministrativi e contabili, per il Servizio Prevenzione e Protezione; per il trattamento dei dati degli utenti forniti dal Comune e per il trattamento dei dati di cui sopra e Cristiana Berti per le questioni di carattere didattico-pedagogico.

Art. 5 Coordinamento dei servizi

Il coordinamento dei servizi viene mantenuto dal Comune in quanto essi fanno parte di un sistema formativo integrato.

Il coordinamento del Comune, proponendo modelli operativi uniformi ed allo stesso tempo rispettosi delle peculiarità di ciascun servizio, crea le basi ed i presupposti per rendere efficace la sinergia di tutte le risorse umane presenti nei servizi rivolti alla prima infanzia.

Essi, infatti, costituiscono una complessa ed articolata rete di relazioni che, per esprimere appieno le sue potenzialità ed assicurare alle famiglie interessate l'elevata qualità delle prestazioni loro erogate, impone la creazione di una piattaforma culturale, pedagogica e didattica condivisa da tutto il personale addetto.

Art. 6 Educatori e volontari/tirocinanti/giovani in servizio civile

Il progetto può prevedere l'apporto di volontari, tirocinanti e/o giovani in servizio civile.

Art. 7 Finalità ed obiettivi dei servizi

I servizi, mediante lo svolgimento di attività educative, formative, cognitive, creative, ludiche, motorie e socializzanti differenziate in base all'età dei piccoli utenti, debbono garantire risposte flessibili alle esigenze di questi ultimi e delle loro famiglie attraverso azioni didattiche, pedagogiche ed organizzative finalizzate a perseguire:

- lo sviluppo globale ed armonico del bambino dal punto di vista fisico, sociale e cognitivo;
- il riconoscimento e la valorizzazione della diversità;
- la prevenzione o il superamento di situazioni di disagio o esclusione sociale;
- l'inserimento e l'autonomo comportamento del minore nella realtà che lo circonda;
- il rapporto sinergico con le famiglie dei bambini ed un concreto supporto alla "genitorialità" responsabile.

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- il riuscito inserimento dei bambini nei servizi;
- l'instaurazione di relazioni socio-affettive positive con i coetanei e gli adulti;
- l'apprendimento dei vari linguaggi (corporei, psicomotori, grafici, pittorici, sonori, musicali e logico verbali);
- la capacità di esplorazione dell'ambiente attraverso attività di manipolazione e sperimentazione dei materiali.

Art. 8 Modalità di pagamento delle prestazioni

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile sulla base del corrispettivo offerto in sede di gara diviso per n. 10 (dieci) mesi.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data appostavi dall'ufficio comunale di protocollo, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese

secondo quanto previsto dal regolamento contabile dell'Ente.

Art. 9 Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ha costituito un deposito cauzionale di € 3841,00 mediante polizza fideiussoria della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci n. 1-051855/3 volta a garantire la tutela dei soggetti impiegati a vario titolo nei servizi, dei minori che li frequentano e del Comune;

La cauzione definitiva, dopo un'eventuale operazione di prelievo disposta dal Responsabile del procedimento nei casi previsti dalla presente convenzione, dovrà essere reintegrata per l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva, sarà svincolata e restituita senza interessi al termine del rapporto negoziale, previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 Accertamento e risarcimento di eventuali danni

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni incidente che dovesse occorrere a persone o cose durante l'esecuzione delle prestazioni affidategli, provvedendo a presentarne immediata denuncia alla propria Compagnia assicuratrice per i necessari adempimenti.

L'eventuale danneggiamento dei beni di proprietà comunale messi a disposizione dell'Appaltatore sarà accertato dal Responsabile dell'Area AA.GG. alla presenza della persona che l'Appaltatore, preventivamente avvertito, riterrà opportuno incaricare allo scopo.

In assenza del rappresentante dell'Appaltatore, il sopralluogo avverrà con la partecipazione di 2 (due) testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente per l'inoltro della relativa richiesta di risarcimento.

I materiali deteriorati dovranno essere ripristinati o sostituiti entro il termine perentorio fissato nel verbale di constatazione del danno.

Il mancato intervento dell'Appaltatore darà diritto al Comune di sostituirsi allo stesso avvalendosi di dipendenti comunali o incaricando una ditta individuata dal Responsabile del procedimento.

La spesa sostenuta allo scopo sarà addebitata alla cooperativa sociale.

Art. 11 Impegni dei contraenti nei confronti del personale impiegato

L'Appaltatore si impegna a:

a) applicare al personale dipendente il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali;

b) attenersi scrupolosamente a tutte le norme di settore nel caso in cui vengano instaurati rapporti di lavoro a carattere non subordinato;

c) garantire ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti, ai sensi della L. 3.4.2001 n. 142;

d) rispettare gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei dipendenti e/o dei soci lavoratori;

e) corrispondere con regolarità le retribuzioni dovute agli educatori ed agli altri operatori impiegati per le prestazioni da essi assicurate;

f) fornire, se richiesta dal Responsabile del procedimento, la documentazione inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nei servizi;

g) ottemperare agli obblighi volti a garantire la sicurezza del lavoro, dando piena attuazione al piano di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 24.11.1997 n. 87, presentato in sede di gara;

h) rispettare le disposizioni del D.P.R. 19.3.1956 n. 303 in materia di igiene del lavoro;

i) attenersi alle prescrizioni della L. 18.10.2001 n. 383 contro il lavoro sommerso;

j) applicare le clausole contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione;

k) non sottoporre gli educatori a trattamenti previdenziali e retributivi di tipo non convenzionale ed a rapporti di lavoro interinale;

l) operare nel rispetto del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 sulle "pari opportunità" nel lavoro tra uomini e donne;

m) informare gli educatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione verso il Comune. Il Comune, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sul comportamento tenuto nei loro confronti dall'Appaltatore.

Il Responsabile dell'Area AA.GG., qualora riscontri abusi o violazioni, applicherà le penali previste all'art. 17, sospenderà il pagamento delle spese fatturate dall'Appaltatore accantonando le somme allo stesso spettanti a garanzia degli obblighi di cui sopra e gli assegnerà un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione.

In caso di perduranti inosservanze e/o infrazioni, verranno adottate le misure stabilite all'art. 19 e, se necessario, saranno richiesti all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione gli accertamenti di cui al D.M. 19.4.2000 n.145.

Il ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, accompagnato dall'esito infruttuoso del sollecito a provvedere in merito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta, darà diritto al Comune di sostituirsi all'Appaltatore in tale adempimento e di utilizzare allo scopo sia l'importo destinato al medesimo per le prestazioni oggetto della presente convenzione che la cauzione.

Art. 12 Trattamento dei dati personali degli utenti e obbligo di riservatezza

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, diviene responsabile dei dati personali degli utenti trasmessigli dal Comune. In tale veste, è tenuto:

-ad utilizzare i dati in questione esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni convenzionate e soltanto nel periodo della loro durata;

-a trattare i dati sensibili limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei soggetti interessati;

-a non diffondere né comunicare a terzi i dati di cui ai punti precedenti;

-ad adottare le misure atte a garantire la massima sicurezza dei dati;

-ad assicurare che il personale impiegato nei servizi mantenga il segreto professionale su fatti e circostanze di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, per non incorrere nel reato sanzionato dall'art. 622 del Codice Penale.

Le eventuali infrazioni daranno luogo alle misure previste agli artt. 17 e 19, alla richiesta di risarcimento dei danni provocati alle parti lese ed all'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

a) ad eseguire le prestazioni con idonea organizzazione aziendale e piena autonomia operativa

b) a conformare le proprie attività alla normativa nazionale e regionale toscana per il settore;

c) a consegnare al Comune, i contratti di lavoro stipulati con gli educatori ed altro personale impiegato nei servizi;

d) a garantire che il personale impiegato svolga in modo professionale e responsabile le mansioni assegnategli, sia fisicamente idoneo alle stesse, conosca le prescrizioni igienicosanitarie e quelle in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, instauri rapporti cordiali con i minori e le loro famiglie e non accetti danaro da queste ultime a qualsiasi titolo corrisposto;

e) a rilevare eventualmente le presenze in servizio degli educatori e degli assistenti educativi con le modalità indicate dal Comune;

f) a dotare di una tessera di riconoscimento ben visibile tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi;

g) a sostituire in modo definitivo, entro 10 (dieci) giorni dalla motivata richiesta scritta da parte del Responsabile dell'Area AA.GG. nel rispetto delle modalità previste dalla L. 20.5.1970 n. 300 e dal C.C.N.L. del settore, gli educatori ritenuti non adeguati all'incarico da assolvere o che si siano resi responsabili di accertate azioni dolose nei confronti degli utenti e/o dei beni utilizzati, oppure di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine del Comune;

h) a consegnare all'Ufficio Servizi Scolastici la documentazione atta a dimostrare l'idoneità fisica, i titoli e la professionalità di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo entro 7 (sette) giorni dalla sostituzione;

i) ad evitare ogni interruzione dei servizi, dei quali riconosce il pubblico interesse, ed a comunicare all'Ufficio Servizi Scolastici, con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore, eventuali scioperi del personale;

l) ad affrontare con tempestività ogni avvenimento che possa rappresentare un serio ostacolo al regolare espletamento dei servizi ed a chiedere l'intervento del Comune per dirimere situazioni particolarmente difficoltose;

m) a collaborare con il Comune per l'attuazione delle misure in materia di prevenzione e sicurezza del e sul lavoro da esso disposte;

n) a consentire al Comune qualsiasi controllo sull'andamento dei servizi ed a consegnare all'Ufficio Servizi Scolastici, su sua formale richiesta, la documentazione sul monitoraggio periodico del progetto;

o) a dimostrare al Responsabile dell'Area AA.GG. la regolarizzazione annua della

propria posizione assicurativa nel caso di pagamento frazionato del premio;

p) ad utilizzare l'apparecchio telefonico in dotazione alla struttura in cui hanno luogo i servizi con parsimonia e soltanto per esigenze connesse all'incarico assunto;

q) somministrare il pasto agli utenti dei servizi

Art. 14 Prerogative, obblighi e responsabilità del Comune

Competono al Comune:

-la determinazione delle rette e la riscossione delle relative entrate;

-le funzioni di indirizzo e vigilanza;

-la determinazione dei tempi delle sostituzioni degli educatori dell'Appaltatore assenti

- la fornitura dei pasti

Il Comune si impegna a:

- mettere gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore la sede in cui verranno espletati i servizi;

-eseguire le manutenzioni che si renderanno necessarie alla struttura ed agli arredi in essa ubicati;

-comunicare all'Appaltatore i dati dei bambini interessati ed i nominativi di quelli che rinunceranno alla frequenza o saranno dimessi per qualunque motivo;

Art. 15 Divieti in capo all'Appaltatore

È fatto divieto all'Appaltatore : - di sub appaltare i servizi, in tutto o in parte, -di cedere la convenzione; -di cedere i crediti nei confronti del Comune.

Art. 16 Applicazione di penali

Il Comune, tramite il Responsabile dell'Area AA.GG. contesterà per iscritto eventuali irregolarità, inadempienze o scorrettezze riscontrate nell'operato dell'Appaltatore, concedendogli un termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute insufficienti e/o non adeguatamente motivate, il Comune, ai sensi degli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile, si riserva la facoltà insindacabile di applicare le seguenti penali pecuniarie, con prelievo dalla cauzione, commisurate alla gravità dell'infrazione:

-€50,00 (cinquanta) per ogni episodio di mancata rilevazione delle presenze lavorative degli educatori e degli assistenti;

-€ 50,00 (cinquanta) per ogni soggetto impiegato a qualsiasi titolo che venga meno all'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento;

- € 100,00 (cento) per ogni ora in cui gli educatori risultino assenti senza essere sostituiti;

- € 300,00 (trecento) per la mancata dimostrazione del rispetto della posizione assicurativa nel caso di pagamento frazionato del relativo premio;

- € 300,00 (trecento) per ogni accertato episodio di impiego di volontari, tirocinanti e/o giovani in servizio civile in sostituzione degli educatori;

- € 300,00 (trecento) per ogni giorno di mancata sostituzione degli educatori assenti;

- € 700,00 (settecento) per ogni educatore definitivamente sostituito senza la motivata comunicazione al Comune;

- € 800,00 (ottocento) per la mancata comunicazione preventiva al Comune di eventuali scioperi del personale nei termini indicati all'art. 14;

- € 800,00 (ottocento) per ogni episodio di accertata inosservanza delle prescrizioni relative alla tutela degli utenti rispetto al trattamento dei dati personali;

- € 1.000,00 (mille) per ogni episodio di mancata collaborazione con il Comune nell'attuazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del e sul lavoro dallo stesso disposte;

- € 1.200,00 (milleduecento) per ogni episodio di accertata violazione degli

adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nei riguardi degli educatori, nonché di mancato rispetto di qualsiasi altro obbligo verso i medesimi imposto dalla presente convenzione e/o dalla legge;

- € 1.200,00 (milleduecento) per ogni accertato evento che sia risultato lesivo del prestigio del Comune;

- € 1.500,00 (millecinquecento) per ogni grave episodio di accertata inosservanza delle norme sulla sicurezza del e sul lavoro;

- € 1.500,00 (millecinquecento) per ogni accertata frode o prevaricazione compiuta ai danni dei minori e/o delle loro famiglie;

Art. 17 Sospensione o conclusione anticipata dei servizi

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione dei servizi dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Nel caso in cui gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dal Comune, l'Appaltatore non avrà diritto ad ottenere compensi per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Art. 18 Risoluzione della convenzione su iniziativa del Comune

Il Comune, con comunicazione scritta a firma del Responsabile dell'Area AA.GG. disporrà l'immediata risoluzione della convenzione per:

a) scarsa affidabilità dell'Appaltatore, determinata da:

- avvenuta applicazione di 3 (tre) penali;
- manifesta incapacità organizzativa, anche non collegata all'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- accertata carenza professionale di uno dei due educatori;

- mancato conseguimento dei risultati previsti nel progetto presentato in sede di gara;

b) accertamento, in capo all'Appaltatore, dei seguenti eventi oggettivi:

- revoca dell'iscrizione all'Albo Regionale, fatta eccezione per l'operatore economico appartenente ad un Raggruppamento o ad un Consorzio ordinario che riesca a supplire ai

requisiti di partecipazione posseduti dal destinatario di tale provvedimento;

- fallimento, escluso il caso in cui vi incorra un'impresa componente di un Raggruppamento o un Consorzio ordinario i cui requisiti di partecipazione possano essere garantiti dagli altri soggetti congiunti;

- ampliamento del Raggruppamento o del Consorzio ordinario, oppure sostituzione anche di una sola delle ditte associate;

- scioglimento del Raggruppamento o del Consorzio;

- perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'ordinamento per poter instaurare e mantenere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione;

c) grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora non abbiano avuto esito le azioni precedentemente svolte (richieste di spiegazioni/giustificazioni e/o sollecitazioni e/o richiami scritti e/o applicazione di eventuali penali pecuniarie), con particolare riguardo a:

- inosservanza anche di uno solo dei divieti di cui all'art. 16;

- immotivata interruzione dei servizi; -compimento di azioni gravemente lesive del prestigio del Comune;

- compimento di frodi o gravi prevaricazioni nei confronti degli utenti e/o delle loro famiglie;

- grave violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro;

- mancato rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi in favore degli educatori;

- perdurante ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute agli educatori;

- mancato reintegro della cauzione per l'importo incamerato dal Comune entro i termini prescritti all'art. 10;

- mancata accettazione della decisione del Comune di introdurre modifiche organizzative e/o quantitative dell'appalto nei termini stabiliti all'art. 1;

Nelle situazioni sopra elencate, la convenzione si risolverà di diritto con la semplice dichiarazione del Responsabile dell'Area AA.GG. all'Appaltatore (clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile), senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna.

In caso di risoluzione della convenzione, il Comune procederà ad incamerare la cauzione per l'intero importo, ad affidare a terzi la prosecuzione dei servizi, a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti (fra i quali rientrano le spese derivanti dall'indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica) e a darne comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno indotto il Comune a risolvere il rapporto negoziale.

Art. 19 Risoluzione della convenzione su iniziativa dell'Appaltatore

L'Appaltatore, con motivata comunicazione da inoltrare tramite raccomandata A.R. almeno 60 (sessanta) giorni prima, potrà chiedere la risoluzione della convenzione e lo svincolo della cauzione nel caso in cui il Comune imponga l'aumento o la riduzione dell'importo di aggiudicazione oltre i limiti previsti dall'art. 1 o, secondo quanto stabilito dall'art. 1467 del Codice Civile, qualora venga accordato un adeguamento del prezzo in termini che non rendano più remunerative le attività ottenute in affidamento.

In tali evenienze, il Comune sarà tenuto soltanto al pagamento delle prestazioni che gli saranno state rese fino a quel momento.

Art. 20 Recesso da parte dei contraenti

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, il Comune potrà recedere unilateralmente dalla convenzione in qualunque fase della sua esecuzione per motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse.

Nel caso suddetto, il Comune dovrà limitarsi a pagare le prestazioni di cui avrà effettivamente beneficiato, nonché procedere all'automatico svincolo della cauzione.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Appaltatore potrà recedere dalla convenzione nell'impossibilità di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione da inoltrare tramite raccomandata A.R. con un anticipo non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Qualora l'Appaltatore receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21 Domicilio legale dell'Appaltatore

A tutti gli effetti della presente convenzione, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Rosignano Marittimo – Fraz. Rosignano Solvay Via G.Rossa, 58 .

Art. 22 Foro competente

Il Foro di Livorno è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione della presente convenzione.

Trattandosi di servizi di pubblico interesse, l'Appaltatore si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 Comunicazioni tra le parti

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, i contraenti concordano

che le comunicazioni reciproche inerenti il rapporto negoziale avverranno tramite posta elettronica o PEC.

Art. 24 Clausole finali

Presso l'ufficio del Responsabile dell'Area AA.GG. Dott. S. Ulivieri è conservata tutta la documentazione afferente la presente convenzione, la cui consultazione è consentita anche alle Organizzazioni Sindacali.

Le parti si impegnano ad attuare, oltre a quelle espressamente indicate nella presente convenzione, tutte le misure volte a favorire la massima tutela degli utenti dei servizi e delle loro famiglie, nonché a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore.

La presente convenzione è esente da spese di bollo ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche.

Art. 25 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Le parti chiedono che il presente contratto, venga registrato a tassa fissa a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.e ii.

Ai fini fiscali il valore del presente atto è pari ad € 76.820,00

L'appaltatore

Ernestina Tirinato

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Responsabile Area Affari Generali

Dott. Stefano Ulivieri

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BIBBONA

(Provincia di Livorno)

REP. N. 2724

L'anno 2017 il giorno venticinque del mese di luglio presso la sede Comunale, senza assistenza di testimoni, per rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti e con il mio consenso, io sottoscritta, Dott.ssa. DI PIETRO DANIELA, autorizzato a autenticare scritture private nell'interesse del Comune, (art. 97 lett. C D.Lgs 267/2000), che i signori infrascritti,

1) Sig. Stefano Ulivieri nato a Livorno il 31.07.1965, C.F. LVRSFN65L31E625I nella sua qualità di Responsabile dell' Area Affari Generali del Comune di Bibbona, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bibbona che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.C del D.lgs 267 del 18.08.2000 (P.IVA 00286130497).

2) Sig. Tirinato Ernestina nato a Livorno il 29/11/1974, C.F. TRNRST74S69E625L in qualità di legale rappresentante con poteri di firma della Contestoinfanzia Coop. Sociale con sede legale in Rosignano Marittimo Via G. Rossa, 58 della cui identità personale sono certo, hanno apposto le loro firme all'atto che precede, in mia presenza e vista, in fine ed a margine.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Di Pietro Daniela

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Io sottoscritta Daniela Di Pietro, Segretario Comunale, attesto che la presente è copia analogica conforme al documento informatico da me

autenticato, validamente sottoscritto dalle parti con firma digitale i cui certificati sono intestati a Stefano Ulivieri rilasciato da Aruba PEC S.p.A. NG CA 3 Cod. Ident. 16084128 con scadenza 03/11/2019 valido e non revocato e a Tirinato Ernestina , rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2 Cod. Ident. 20131114001640 con scadenza 22/07/2019 valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Bibbana, 25 luglio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Daniela Di Pietro)

